IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCIANTI - Via Sentarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64399 - 66023 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/96 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24.2.1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro
Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via Aterno, 39 tel. 0872.713146 714799 ORTONA P.zza Risorgimento, 1 tel. 085.9067229 9069748 SAN SALVO Via Verdi, 8 tel. 0873.342788 VASTO Via delle Gardenie, 16/G tel. 0873.361033 374135 fax 368029 CASALBORDINO Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 Tel. 0873.978826 UCERNI Via A. Moro, 34 Tel. 0873.919900 Ciclostilato in proprio.
In caso di mancato recapito restituire al mittente Tassa a carico

Anno XXXIV n. 03 – Chieti 26.01.2005

Confcommercio Chieti

1) **CONTRIBUTI INPS** – ***scad. 16.02.2005***
2) **FINANZIARIA 2005** – ***alcune disposizioni***
3) **CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO** – ***recupero agevolazioni***
4) **MACELLAI** – ***nuove norme sulla macellazione per il consumo familiare***
5) **GIOIELLIERI** – ***rinnovo annuale concessione del marchio***
6) **MISURE DI PRONTO SOCCORSO** – ***dal 03.02.2005***
7) **CIRCOLAZIONE STRADALE** – ***calendario limitazioni 2005***
8) **CONTAMINAZIONE DA DIOSSINA** – ***in legname di importazione***
9) **TARSU** – ***gli alberghi come le abitazioni***
10) **LOCAZIONI IMMOBILI** – ***adeguamento canoni***

* * * * *

→ ***Contributo Associativo base 2005***

Ricordiamo che è in riscossione il contributo base 2005.

Al versamento si può provvedere utilizzando il bollettino di c/c p. n.12561668, intestato alla nostra Unione, allegato al nostro precedente notiziario n. 31/2004.

* * *

1. CONTRIBUTI INPS – *scad. 16.02.2005*

Entro *il 16 febbraio 2005* deve essere versata la *4^ rata 2004* dei contributi INPS dovuti sul minimale di reddito, *sia per i titolari che per i coadiutori*.

Per il relativo versamento va utilizzato il mod. F24, con importo già prestampato.

Anche per il 2005 trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori autonomi, **con più di 65 anni di età e già pensionati INPS**, possono, ***a richiesta***, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50% *con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione*.

Gli uffici Confcommercio e dell'Enasco sono comunque a disposizione per ogni assistenza.

* * *

2. LA FINANZIARIA 2005 - *alcune disposizioni* -

Sul S.O. alla G.U. n. 7 del 11.01.2005 è stata pubblicata la legge finanziaria 2005.

Ecco alcune delle disposizioni più importanti per i settori rappresentati.

⇒ ***INDENNIZZI AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI***
(anticipazione del diritto alla pensione di vecchiaia in caso di cessazione attività)

Con la legge finanziaria per il 2005 è stata accolta la richiesta della nostra **Confcommercio sulla riapertura dei termini per la concessione degli indennizzi per le aziende commerciali in crisi** (*v. not. n. 11/2002).*

Si tratta del preesistente trattamento previdenziale a sostegno di chi cessa anticipatamente l'attività commerciale a causa delle difficoltà del mercato.

Il trattamento può essere **richiesto per le cessazioni di attività che intervengono nel periodo dal 31.12.2004 al 31.12.2007.** *Il 31 gennaio 2008 costituisce il termine ultimo* entro il quale è possibile presentare le domande di indennizzo.

Anche se si tratta di un provvedimento normativo già operativo in passato, riteniamo utile ricordare alcuni aspetti operativi informando gli associati che per ogni utile assistenza ci si può rivolgere al nostro patronato Enasco 0871/64657.

Confcommercio Chieti

- Soggetti beneficiari -

Possono usufruire dell'indennizzo i titolari ed i coadiutori esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche abbinata alla vendita al dettaglio, nonché gli agenti e rappresentanti di commercio, purché in possesso dei seguenti ***requisiti***

a) *più di 62 anni di età per gli uomini ovvero più di 57 per le donne;*
b) *almeno 5 anni di contributi in qualità di titolari o coadiutori nella gestione commercianti INPS. Quest'ultimo requisito deve essere posseduto al momento della cessazione dell'attività.*

- Condizioni -

Il beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) *cessazione definitiva dell'attività commerciale;*
b) *riconsegna dell'autorizzazione amministrativa;*
c) *cancellazione del titolare del Registro degli esercenti il commercio (REC), limitatamente alle attività per le quali il REC è ancora operativo (ad es. attività di somministrazione di alimenti e bevande), cancellazione dal ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio.*

- Durata e misura dell'indennizzo -

L'indennizzo è pari al *trattamento minimo di pensione* e viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

L'indennizzo viene corrisposto fino alla data di compimento dell'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Può essere erogato per un periodo massimo di tre anni.

Il periodo d'indennizzo è considerato utile per il raggiungimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione.

Come già detto, *il termine ultimo* per la presentazione della domanda è fissato al 31.01.2008.

La domanda va presentata alla sede provinciale INPS utilizzando l'apposito modello disponibile anche presso i nostri uffici.

- Incompatibilità -

Ricordiamo che l'indennizzo è incompatibile con qualsiasi tipo di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario riprenda un'attività lavorativa è tenuto a darne comunicazione all'INPS entro 30 gg.

*

⇒ ***TASSA SUI RIFIUTI URBANI***

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento per il calcolo della tassa sui rifiuti urbani non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

La superficie tassabile ai fini della determinazione della TARSU non sarà più quindi calcolata, come è avvenuto sino ad oggi, detraendo le superfici che non possono oggettivamente produrre rifiuti o che producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

Secondo la nuova formulazione, *il calcolo della tassa sui rifiuti urbani avverrà sulla base della superficie catastale che potrà essere ridotta per un massimo del 20%.*

Confcommercio Chieti

Con tale articolo diverranno inoltre tassabili quelle aree, individuate dai *regolamenti comunali*, che non possono produrre rifiuti per la loro natura, ovvero per il particolare uso a cui sono destinate (*spogliatoi, celle frigorifere, cabine elettriche, rispostigli, soffitte e depositi di materiali in disuso*) o perché risultano in condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno (*unità immobiliari inagibili).*

E' inoltre differito di un anno il termine – inizialmente previsto al 1° gennaio 2005 – per l'entrata a regime del nuovo sistema tariffario per la gestione dei rifiuti urbani (c.d passaggio da tassa a tariffa) , sia per i Comuni con un grado di copertura dei costi superiore all'85% che per i Comuni con un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85% purché con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

*

⇒ ***APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO***

La sanzione da applicare ***a carico del gestore*** *di apparecchi da intrattenimento* nei casi in cui tali apparecchi, *installati in pubblici esercizi*, risultino non conformi alle vigenti prescrizioni è ***l'impossibilità per l'autorità amministrativa di rilasciare al gestore nuovi nulla osta per un periodo di 5 anni.***

*

⇒ ***SALE BINGO***

Non è stata accolta la proposta di eliminare il divieto di installare videogiochi nelle sale Bingo.

Il divieto resta pertanto in vigore.

*

⇒ ***DIVIETO DI FUMO***

Come anticipato con il nostro not. n. 31/2004 , *le sanzioni per infrazioni al divieto di fumo sono aumentate del 10%..* I *fac-simili* dei cartelli che abbiamo inviato col citato notiziario erano già aggiornati con le nuove disposizioni.

Presso gli uffici Confcommercio sono ancora disponibili, gratuitamente, e solo per gli associati, i cartelli a colori conformi alla legge.

*

⇒ ***CESSIONE DI TARTUFI***

Coloro che, nell' esercizio di impresa, acquistano tartufi *dai raccoglitori dilettanti o occasionali* non muniti di P. IVA sono autorizzati ad emettere autofattura anche senza indicare le generalità del cedente.

Nessun obbligo di natura contabile è previsto per i raccoglitori dilettanti o occasionali, non muniti di P. IVA che abbiano ceduti i tartufi.

I cessionari (come per es. i ristoratori) sono tenuti a comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato, la provenienza territoriale nonché a certificare, al momento della vendita, oltre la provenienza del prodotto anche la data di raccolta e di commercializzazione.

*

⇒ ***VOLA CON INTERNET***

Per i giovani nati nel 1989 viene riproposto il progetto "*Vola con Internet"* che prevede una *riduzione di € 175,00* per l'acquisto di un PC, fisso o portatile, nonché agevolazioni economiche per

Confcommercio Chieti

l'acquisizione della patente europea del computer.

Ricordiamo che per i giovani nati nel 1988 l'agevolazione può essere fruita o richiesta fino al prossimo mese di giugno.

*

⇒ ***ACQUISTO DI DECODER INTERATTIVI***

Anche per il 2005 sono stati riproposti contributi per favorire l'acquisto di decoder interattivi per il digitale terrestre e l'accesso alla banda larga di rete fissa o rete mobile UMTS.

*

⇒ ***INNOVAZIONE TECNOLOGICA***

Il fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) della L. 46/82, finora destinato esclusivamente alle imprese industriali, viene esteso alle imprese commerciali, turistiche e di servizi per alcune tipologie di investimenti.

Un apposito decreto ministeriale stabilirà criteri, termini e modalità per la concessione del contributo.

*

⇒ ***NOVITA' SULLE LOCAZIONI***

a) *Imposta di registro*

Viene esclusa, *per la prima annualità*, l'applicazione dell'imposta complementare di registro per i contratti pluriennali di locazione nel caso in cui il canone sia *non inferiore al 10 per cento del valore catastale dell'immobile.*

b) *Imposte sui redditi di fabbricati*

I *poteri di controllo e rettifica degli uffici finanziari* in merito ai redditi di fabbricati dati in locazione *non si applicano se tali redditi sono stati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% e il 10% del valore catastale dell'immobile.*

Peraltro, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione, se ne presume l'esistenza anche per i 4 periodi d'imposta antecedenti quello nel quale è stato accertato il rapporto stesso. In questo caso, per determinare il reddito evaso si presume che il canone sia stato pari al 10% del valore catastale dell'immobile.

Le predette precedenti disposizioni non si applicano ai contratti di locazione cosiddetti concordati, stipulati in base alla legge n.431/98.

c) *Comunicazione ai fini di pubblica sicurezza (agenzie immobiliari)*

I soggetti che esercitano abitualmente attività di *intermediazione immobiliare devono comunicare le cessioni di proprietà o di godimento di immobili anche di durata inferiore al mese.*

Il modello per la comunicazione è reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate, in modalità telematica, e potrà essere inviato alla medesima Agenzia anche tramite i consueti intermediari (caf, professionisti, etc…).

Confcommercio Chieti

Il successivo inoltro delle comunicazioni al Ministero dell'Interno avviene a cura dell'Agenzia delle Entrate.

A carico dell'agente immobiliare che non ottemperi al nuovo obbligo di comunicazione, è prevista, in caso di seconda violazione accertata, la sospensione dell'attività per un mese.

d) *Nullità dei contratti di locazione*

Sono *nulli*, se non registrati, i contratti di locazione (o di costituzione di diritti reali di godimento) di immobili o loro porzioni, per i quali ricorre l'obbligo della registrazione.

*

⇒ ***REGISTRATORI DI CASSA* – Grande Distribuzione**

Una specifica disposizione attribuisce alle imprese della grande distribuzione la facoltà di sostituire l'obbligo di certificare fiscalmente i corrispettivi con lo scontrino fiscale, con una procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

La norma riguarda le imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, come definite dall'art. 4, c.1, lettere e) ed f) del DLgs. 114/98, che svolgono attività con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita con specifiche superfici.

Un apposito provvedimento amministrativo fisserà le modalità applicative della norma.

*

⇒ ***ALTRE NOVITÀ***

Alcune altre importanti novità in materia fiscale riguardano la riduzione dell'IRAP (conseguite attraverso una serie di interventi sia sulla base imponibile che occupazionali), la riforma IRPEF/IRE (attraverso la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, la sostituzione delle detrazioni per carichi familiari con deduzioni, l'abrogazione delle detrazioni per lavoro dipendente), la pianificazione fiscale concordata, gli studi di settore.

Di particolare rilievo il blocco, fino al 31 dicembre 2006 (salvo alcuni specifici casi), delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF e all'IRAP già stabilito con la finanziaria 2003.

* * *

3. CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO – *recupero agevolazioni*

Numerose ditte iscritte hanno recentemente ricevuto, da parte dell'INPS, ***richiesta di restituzione delle agevolazioni contributive per Contratti di Formazione Lavoro.***

L'azione dell'INPS è stata determinata a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea che, a posteriori, ha considerato illegittime tutte le agevolazioni superiori al 25%, eccezion fatta per quelle riguardanti i lavoratori cosiddetti svantaggiati e cioè:

- *giovani con meno di 25 anni;*
- *laureati fino a 29 anni;*
- *disoccupati di lunga durata (da almeno un anno).*

Il beneficio è considerato valido anche in presenza di CFL trasformati in contratti a tempo indeterminato con incremento netto di occupazione.

Confcommercio Chieti

Confcommercio ha rappresentato nelle sedi istituzionali il proprio dissenso verso un'azione di recupero che punisce, di fatto, le imprese che hanno agito nel pieno rispetto delle norme di legge.

Come già anticipato con un nostro comunicato stampa, puntualmente riportato dagli organi di informazione, *la nostra Confcommercio ha ora messo a punto uno "**schema di ricorso amministrativo" in via gerarchica che le imprese interessate potranno inoltrare al Comitato Amministratore INPS del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.***

Il documento potrebbe essere accompagnato da una *bozza di lettera* da inviare alla *Direzione Generale dell'Istituto*, per contestare, nell'immediato, l'azione di recupero dell'INPS.

Inoltre per le imprese che *eventualmente volessero intraprendere il ricorso anche in sede giudiziaria*, la nostra Confcommercio ha istituito un collegio di affermati giuristi a cui ci si potrebbe rivolgere per l'eventuale assistenza.

Sia lo schema del ricorso gerarchico che la comunicazione all'INPS possono essere richiesti gratuitamente presso i nostri uffici ovvero estratti, *con password*, dal nostro sito *www.confcommerciochieti.it.*

Facciamo comunque riserva di tornare sull'argomento.

* * *

4. MACELLAI – *nuove norme sulla macellazione per il consumo familiare*

Siamo lieti di comunicare che è stata finalmente emanata la L.R. 23.12.2004 n.50 (*BURA n. 1 del 07.01.2005*) concernente la ***macellazione ad uso familiare di carne,*** la cui attuazione dovrebbe **finalmente contribuire ad eliminare o comunque a limitare fortemente il fenomeno della vendita abusiva delle carni da parte di privati.**

E' stata così accolta la proposta di ***Abruzzo Confcommercio*** che, congiuntamente alla nostra ***Associazione Macellai,*** ha saputo stimolare tutte le sedi istituzionali competenti.

Nella legge sono tassativamente stabilite le ***quantità massime macellabili*** annualmente dai singoli nuclei familiari.

E' previsto un rigoroso ***sistema di controlli***.

Il testo della legge è disponibile sul nostro sito *web* oltre che presso i nostri uffici.

* * *

5. GIOIELLIERI - *rinnovo annuale della concessione del marchio*

Il 31 gennaio 2004 è il termine ultimo, per i possessori del marchio di identificazione, per effettuare ***il pagamento dei relativi diritti di saggio e marchio.***
I versamenti, come per il passato, vanno effettuati su

– c/c/p 13886668 – intestato a:

– C.C.I.A.A. di Chieti – " registro degli assegnatari dei marchi di identificazione" – causale: "pagamento dei diritti di saggio e marchio anno 2005 relativo al marchio di identificazione n…."

Confcommercio Chieti

Gli importi dovuti a titolo di rinnovo annuale del marchio sono i seguenti:

⇒ **€ 32,00** per le ditte artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane e di laboratori annessi ad aziende commerciali

⇒ **€ 129,00** per le ditte industriali aventi fino a 100 dipendenti.

L'indennità di mora per il mancato versamento sarà *pari al dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo* nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, la Camera di Commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dandone comunicazione al Questore, che provvede al ritiro della licenza di pubblica sicurezza per i non iscritti all'albo delle imprese artigiane.

Ecco gli importi e le sanzioni per il ritardato pagamento.

Diritto di rinnovo annuale del marchio
Aziende artigiane o commerciali con laboratorio annesso o importatori
Importi e sanzioni per ritardato pagamento

	Diritto di rinnovo	Mora	Totale	Importo da pagare
Gennaio	32,00	0	32,28	32,00
Febbraio	32,00	2,69	34,97	35,00
Marzo	32,00	5,38	37,66	38,00
Aprile	32,00	8,07	40,35	40,00
Maggio	32,00	10,76	43,04	43,00
Giugno	32,00	13,45	45,73	46,00
Luglio	32,00	16,14	48,42	48,00
Agosto	32,00	18,83	51,11	51,00
Settembre	32,00	21,52	53,8	54,00
Ottobre	32,00	24,21	56,49	5600
Novembre	32,00	26,9	59,18	59,00
Dicembre	32,00	29,59	61,87	62,00

Ricordiamo, infine, che ***è stata soppressa la tassa di Concessione Governativa per il rinnovo del Marchio di Identificazione.***

* * *

6. MISURE DI PRONTO SOCCORSO – *dal 03.02.2005*

- Corsi Confcommercio -

Dal prossimo 3 febbraio entrerà in vigore il nuovo regolamento sul pronto soccorso aziendale.

L'argomento è stato più volte da noi trattato (*notiziari nn. 5, 14, 19 e 31/04 ai quali rinviamo per gli opportuni riferimenti).*

Tra gli obblighi previsti dal nuovo regolamento, ricordiamo quello della formazione con istruzione teorica e pratica, dei lavoratori addetti al pronto soccorso.

L'obbligo riguarda le aziende o le unità produttive con lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL a), b) e c).

La formazione obbligatoria degli addetti al pronto soccorso può essere assolta partecipando ai corsi organizzati dalla nostra Confcommercio sia presso la sede provinciale di Chieti che presso quelle delle proprie delegazioni di Lanciano, Ortona e Vasto.

Confcommercio Chieti

Di seguito indichiamo il relativo tariffario, sottolineando che *per le ditte al corrente con i contributi E.B.TER.* (*Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Chieti*) **i corsi sono completamente gratuiti.**

Le ditte possono prenotarsi sia telefonicamente (0871/64599 dott. Di Virgilio) che restituendo la scheda reperibile su www.confcommerciochieti.it sez. "formazione".

DENOMINAZIONE CORSO	*durata*	*costi per partecipante (iva esclusa)*		
		associato Confcommercio	non associato	**paganti E.B.TER.**
Addetto al pronto soccorso aziendale –gr. A	16 h	125,00 €	330,00 €	***gratuito***
Addetto al pronto soccorso aziendale –gr. B/C	12 h	95,00 €	250,00 €	***gratuito***

* * *

7. CIRCOLAZIONE STRADALE – *calendario limitazioni 2005*

E' in vigore il Decreto del Ministero dei Trasporto concernente le "Direttive e calendario per le limitazioni della circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005".

Il testo del decreto è disponibile sul nostro sito *web* oltre che presso gli uffici Confcommercio.

* * *

8. CONTAMINAZIONE DA DIOSSINA - *in legname di importazione*

Il Dipartimento di Prevenzione dell'*Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto* ci ha trasmesso una nota dell'*Agenzia delle Dogane* nella quale si segnala il *possibile inquinamento da diossina di ambienti in conseguenza dell'utilizzo di legname contaminato proveniente dal continente africano.*

Invitiamo le imprese interessate a leggere attentamente la nota, reperibile sul nostro sito *www.confcommerciochieti.it*, affinché **adottino tutte le misure atte ad evitare rischi per la salute dei lavoratori**, estendendo in via precauzionale *alla lavorazione di tutti i legnami provenienti dal continente africano i provvedimenti specifici previsti nella lavorazione dei legni duri*, quali classificati dalla Monografia IARC. n. 62.

Sullo stesso sito *www.confcommerciochieti.it* sono reperibili le

LINEE GUIDA PER LE LAVORAZIONI
CHE ESPONGONO A POLVERI DI LEGNO DURO

emanate dal Coord. Tecnico delle Regioni e delle Province autonome per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Confcommercio Chieti

9. TARSU – *gli alberghi come le abitazioni*

Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Palermo, in materia di "*tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"*, ha ritenuto *illegittimo l'inserimento di alberghi e locali ad uso abitativo in categorie tariffarie diverse.*

In sostanza, secondo la Commissione, le ***strutture alberghiere e gli immobili ad uso abitativo si equivalgono ai fini del calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU).***

La nostra Federalberghi provinciale sta invitando tutti i comuni della provincia affinché si prenda in considerazione tale orientamento giurisprudenziale, che renderebbe *meno salata la "bolletta sull'immondizia".*

* * *

10. LOCAZIONI IMMOBILI – *adeguamento canoni*

Sulla G.U. n. 298 del 21.12. 2004, è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di novembre 2004, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale novembre 2003 – novembre 2004 è pari a più 1, 7 % (75% = 1,275).

La variazione biennale novembre 2002 – novembre 2004 è pari a più 4,1 % (75% = 3,075).-

* * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino

Confcommercio Chieti